

## REDDITO IMPRESA E IRAP

---

### ***Il compenso amministratore non è pagato fino all'accredito***

di **Fabio Garrini**

In sede di redazione della dichiarazione dei redditi delle **società di capitali** una delle verifiche che occorre eseguire riguarda **l'avvenuto pagamento dei compensi amministratore** stanziati in bilancio; sul punto, nel corso dello scorso anno, è intervenuta la **Cassazione** con una interpretazione non troppo condivisibile, secondo la quale il compenso erogato tramite **bonifico** si considera **deducibile** in capo alla società solo nel momento in cui le **somme sono materialmente ricevute dall'amministratore**.

#### **Compensi per cassa**

L'[articolo 95, comma 5, Tuir](#), onde evitare **fenomeni elusivi**, al fine di **allineare** la **tassazione in capo all'amministratore** e la **deduzione in capo alla società**, consente la **deducibilità** del compenso erogato all'amministratore solo se viene **pagato**: *"I compensi spettanti agli amministratori delle società ed enti di cui all'articolo 73, comma 1, sono **deducibili nell'esercizio in cui sono corrisposti**; quelli erogati sotto forma di partecipazione agli utili, anche spettanti ai promotori e soci fondatori, sono deducibili anche se non imputati al conto economico."*

Sul tema della **deducibilità** va evidenziato come, nel caso di amministratore che consegue reddito assimilato a quello di lavoro dipendente, la deduzione nel 2017 è assicurata purché detta erogazione sia avvenuta **entro il 12 gennaio 2018**. Tale principio – detto di "**cassa allargata**" – è stato introdotto già diversi anni addietro dall'Amministrazione finanziaria con la [circolare 57/E/2001](#) sulla scorta della constatazione che la disposizione limitativa del Tuir **mira a far coincidere** il periodo d'imposta in cui i compensi sono assoggettati a **tassazione** in capo all'amministratore con quello in cui gli stessi sono **dedotti** dal reddito della società erogante. Questo proprio per evitare che potesse essere beneficiata una **deduzione** (e quindi un risparmio d'imposta) in capo alla società senza che vi fosse una correlata **tassazione** in capo all'amministratore percettore (proprio perché i redditi di lavoro dipendente sono governati dal principio di cassa).

Pertanto, poiché i compensi percepiti dall'amministratore entro il 12 gennaio **concorrono alla formazione del reddito di quest'ultimo nel periodo d'imposta precedente** (in forza dell'[articolo 51, comma 1, Tuir](#)), essi saranno **deducibili** dalla società in tale periodo d'imposta.

Per la **verifica del momento di pagamento** è ragionevolmente possibile far riferimento a quanto l'Amministrazione finanziaria ha affermato tanto in relazione al **momento di incasso dei corrispettivi** nell'ambito del **reddito professionale** ([circolare AdE 38/E/2010](#)), così come in relazione all'**incasso dei ricavi** nell'ambito del **regime di contabilità semplificata per cassa**

([circolare AdE 11/E/2017](#)), entrambi regimi basati sulla manifestazione finanziaria di costi e ricavi.

In particolar modo, in quest'ultimo documento, in relazione al **pagamento tramite bonifico**, si legge: *“I ricavi si considerano percepiti **quando la somma di denaro può essere effettivamente utilizzata** (alla cd. “data disponibile”). **Le spese si considerano sostenute quando la somma di denaro è uscita dalla disponibilità dell'imprenditore**”*

Quindi, facendo riferimento a tale principio espresso, **occorrerebbe concludere che in capo alla società il compenso risulta pagato nel momento in cui è stato disposto il pagamento a favore dell'amministratore** (ipotizziamo l'11 gennaio 2018); pare pertanto assicurata la **deducibilità** nel 2017, senza operare alcuna variazione aumentativa nel modello Redditi.

Ciò posto, non resta che segnalare una recente pronuncia della Cassazione ([sentenza n. 20033 dell'11.08.2017](#)) secondo la quale il pagamento con bonifico del compenso amministratore sarebbe rilevante alla data in cui **quest'ultimo ottiene la disponibilità della somma**: *“nell'ipotesi in cui la disposizione sia stata effettuata, come nella specie, con **bonifico bancario**: in tal caso, infatti, si deve far riferimento al **giorno in cui l'emolumento entra nella disponibilità del beneficiario, ossia dal momento dell'accredito**. La diversa soluzione, del resto, porterebbe all'**incongruo** risultato di poter **imputare** il medesimo unitario pagamento ad una **annualità per il disponente** (che ha effettuato il bonifico anteriormente al 12 gennaio) e a quella **successiva per il beneficiario** (che ha ricevuto l'accredito della somma dopo tale data).”*

La giurisprudenza giustifica la propria posizione segnalando la possibilità da parte della società di **revocare il pagamento**; tale posizione non pare ragionevole, in quanto se è vero che il bonifico può anche essere revocato, **una volta andato a buon fine**, l'atto di pagamento va fatto risalire alla **disposizione di pagamento**.

Oltretutto, sulla base di tale pronuncia, si finirebbe per **sconfessare** la posizione (ben più convincente) assunta dall'**Agenzia** nelle [circolari 38/E/2010](#) e [11/E/2017](#).

Va inoltre segnalato come la posizione espressa dalla Cassazione **non** pare neppure **in linea** con quanto nella medesima sentenza affermato con riferimento ad altro mezzo di pagamento, l'**assegno**: *“... ove il pagamento sia stato effettuato mediante assegno bancario o circolare, **rileva la data apposta sull'assegno** perché è da tale momento, attesa la presunzione di identità tra data apposta e momento della consegna, che si assiste al **passaggio del titolo** (e del credito incorporato) e divengono possibili le ulteriori negoziazioni.”*

Non si capisce per quale motivo in capo alla società **il pagamento con assegno si considera effettuato con la consegna** (questa posizione invece in linea con quanto affermato dall'Agenzia), **mentre nel bonifico dovrebbe essere necessario attendere la materiale disponibilità** delle somme per il destinatario.

Seminario di specializzazione

## **COOPERATIVE DI PRODUZIONE E LAVORO: CASI PRATICI PER LA CORRETTA GESTIONE**

[Scopri le sedi in programmazione >](#)